Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Giovedì, 25 marzo 1926** **Numero 70**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Manifattura ceramica Pozzi, in Torino: Elenco delle obbligazioni estratte il 15 marzo 1926 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° febbraio 1926.

Compagnia Reale delle ferrovie sarde, in Roma: Elenco delle obbligazioni emesse negli anni 1879 e 1882 estratte il 12 marzo 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate al rimborso.

Municipio di Genova:

Elenco delle obbligazioni del prestito per il riscatto del servizio del gas sorteggiate nella 4ª estrazione del 12 marzo 1926.

Elenco delle obbligazioni del prestito per gli acquedotti e la darsena sorteggiate nella 3ª estrazione del 16 marzo 1926.

Elenco delle obbligazioni dei prestiti per l'acquisto di beni immobili patrimoniali sorteggiate nella 2ª estrazione del 16 marzo 1926.

Società elettrica della Campania, in Napoli: Elenco delle obbligazioni estratte il 15 marzo 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 752.

LEGGE 25 marzo 1926, n. 453.

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Nessuno può assumere il titolo nè esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell'albo in conformità delle disposizioni della presente legge.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo acquistone il diritto, siano stati cancellati dall'albo per una causa che non sia d'indegnità.

Ogni infrazione alla presente disposizione, quando non costituisca più grave reato, è punita a norma dell'articolo 186 del Codice penale.

Art. 2.

Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte; per esercitarle cumulativamente è necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi.

Non si può essere iscritti in più che un albo di procuratori e un albo di avvocati.

Art. 3.

L'esercizio della professione di avvocato o di procuratore è incompatibile con la professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome di altri, e con la qualità di ministro di qualunque culto, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o incaricato della gestione esattoriale.

E' anche incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, degli Istituti di emissione, della lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati, ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni.

E' anche incompatibile con qualunque altro impiego retribuito, che non sia di indole scientifica, letteraria o giornalistica.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma di questo articolo:

a) i professori delle Università e degli altri istituti superiori e secondari del Regno;

b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali, organicamente istituiti come tali, presso gli Enti di cui allo stesso secondo comma, limitatamente alle cause e agli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti;

c) i subeconomi dei benefici vacanti.

Art. 4.

Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti, i tribunali e le preture del Regno.

Davanti alla Corte di cassazione, alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, alle sezioni unite della Corte dei conti, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque e alla Commissione centrale delle imposte, il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 17.

Art. 5.

Gli avvocati possono essere coadiuvati nella difesa davanti alle autorità giurisdizionali del Regno da un avvocato o da un giurista di altro Stato, che ammetta reciprocità di trattamento per gli avvocati italiani, previa autorizzazione, caso per caso, del Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo, ove il ministero della difesa viene prestato.

Art. 6.

I procuratori possono esercitare la professione davanti al tribunale, al quale sono assegnati ed alle preture dipendenti, e davanti alla Corte di appello, che ha sede nella stessa città in cui risiede il tribunale. Tuttavia, il patrocinio dell'imputato nei giudizi penali dinanzi al tribunale, alla Corte di appello ed alla Corte di assise è riservato agli avvocati: i procuratori potranno rappresentarvi la parte civile.

Art. 7.

Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa o l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato, ovvero da un procuratore assegnato al tribunale locale.

Nelle cause commerciali davanti al tribunale la parte che intende comparire in persona deve essere assistita da un procuratore, o da un avvocato.

Nulla è innovato alle norme, che disciplinano i procedimenti dinanzi ai conciliatori ed ai probiviri.

Così pure nulla è innovato alle norme che regolano la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

I procuratori possono, sotto la loro responsabilità, nominarsi uno o più sostituti fra i procuratori iscritti nello stesso albo, con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte di appello, da comunicarsi in copia al presidente del Consiglio dell'ordine.

Il procuratore sostituto rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il procuratore che lo ha nominato.

I procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente.

L'incarico è dato volta per volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Art. 9.

I procuratori debbono risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale sono assegnati.

Il Consiglio dell'ordine può, caso per caso, autorizzare il procuratore a risiedere in altra località del circondario, purchè il procuratore stesso abbia nel capoluogo un ufficio presso altro procuratore.

I procuratori non possono, senza giusta causa, rifiutare il loro ministero.

Art. 10.

Gli avvocati ed i procuratori non sono ammessi all'esercizio della professione, se prima non abbiano prestato, in una pubblica udienza della Corte di appello o del tribunale, giuramento di adempiere i loro doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini superiori della giustizia. Essi debbono attendere al loro ministero con la più grande dignità e col più grande decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'Amministrazione della giustizia.

Art. 11.

Gli avvocati ed i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque natura su ciò che a loro sia confidato o sia pervenuto a loro conoscenza, per ragione della propria professione.

TITOLO II.

Delle condizioni per la iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 12.

Per essere inscritto nell'albo degli avvocati è necessario:

1° essere cittadino italiano, ovvero italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, quando manchi la naturalità;

2° avere il pieno esercizio dei diritti civili;

3° essere di condotta, sotto ogni rapporto, specchiatissima ed illibata; in nessun caso può aspirare all'iscrizione chi fosse incorso in una delle condanne, che darebbe luogo alla radiazione dall'albo;

4° essere insignito della laurea in giurisprudenza, data o confermata in una università del Regno;

5° avere atteso lodevolmente e proficuamente alla pratica forense nello studio di un avvocato e frequentato le udienze civili e penali delle Corti e dei tribunali per cinque anni almeno, consecutivi e successivi alla laurea, e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento; il servizio effettivo prestato per almeno 5 anni quale magistrato dell'ordine giudiziario ordinario militare o amministrativo, quale vice pretore onorario, quale avvocato o sostituto avvocato erariale, quale avvocato o sostituto avvocato delle Ferrovie dello Stato, quale funzionario di prefettura avente grado di consigliere di prefettura o superiore, vale come pratica forense;

6° avere superato l'esame a tenore dell'articolo seguente;

7° avere la residenza nella circoscrizione del collegio, nel cui albo si chiede l'iscrizione.

Art. 13.

L'esame sarà unico per tutto il Regno e si svolgerà a Roma. Esso consterà di prove scritte e orali.

Le prove scritte saranno quattro ed avranno per oggetto: la prima il diritto e la procedura civile, la seconda il diritto commerciale, la terza il diritto e la procedura penale e la quarta il diritto amministrativo.

La prova orale comprenderà diritto romano, civile, commerciale, penale, costituzionale, amministrativo, ecclesiastico, procedura civile e procedura penale.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la giustizia e si comporrà di sette membri: un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che ne sarà il presidente, due professori di ruolo di materie giuridiche in una delle università del Regno e quattro avvocati designati dal Consiglio superiore forense.

Le modalità dell'esame saranno stabilite dal regolamento.

Art. 14.

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati del Collegio nella cui giurisdizione hanno la loro residenza:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario militare o amministrativo, gli avvocati e sostituti avvocati erariali, gli avvocati e sostituti avvocati delle Ferrovie dello Stato, dopo quindici anni di servizio effettivo, i consiglieri di Stato e i prefetti del Regno, dopo tre anni di funzioni, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nei primi quattro numeri dell'articolo 12;

b) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università del Regno e degli istituti superiori ad esse parificati dopo cinque anni di insegnamento.

Art. 15.

La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è diretta al presidente del Consiglio dell'ordine del Collegio, dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti voluti dalla legge.

Il Consiglio accerta se concorrano tutti i requisiti, e riconosciutili sussistenti, ove non ostino ragioni di incompatibilità, ordina la iscrizione; in caso contrario, dichiara non ammissibile la domanda. La inammissibilità della domanda per ragione di censurabile condotta non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

La deliberazione del Consiglio deve essere presa entro due mesi dalla presentazione delle domande. Essa è motivata, ed entro dieci giorni è comunicata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte d'appello.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine tanto il pubblico ministero, quanto l'aspirante, possono ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di giorni venti dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Art. 16.

L'avvocato iscritto in un albo può chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo di un altro Collegio, per ragione di trasferimento di residenza.

La relativa domanda è equiparata per tutti gli effetti a quella per l'iscrizione, ma, ottenuto il trasferimento, l'avvocato conserva nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel primo.

Non è ammesso il trasferimento se non siano trascorsi almeno due anni dalla iscrizione. Parimente non è ammesso il trasferimento per gli avvocati sottoposti a procedimento disciplinare, o sottoposti a procedimento penale per uno dei reati menzionati nell'articolo 51.

Art. 17.

E' istituito presso il Consiglio superiore forense l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori indicate nel secondo comma dell'articolo 4.

Gli avvocati, che aspirano all'iscrizione in quest'Albo speciale, dovranno presentare analoga domanda al presidente del Consiglio superiore e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai tribunali.

Non può essere nè rimanere iscritto nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un Collegio.

Art. 18.

Anche senza il decennio di esercizio, di cui all'articolo precedente, possono essere iscritti nell'albo speciale, purchè siano iscritti in un albo di avvocati:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo, che abbiano raggiunto il grado di consigliere di cassazione o un grado equiparato, o conseguito da almeno cinque anni un grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello o un grado equiparato;

b) gli avvocati generali erariali, i sostituti avvocati generali erariali, e dopo sei anni di grado gli avvocati erariali e delle Ferrovie dello Stato;

c) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università del Regno e degli istituti superiori parificati, dopo dieci anni di insegnamento.

Art. 19.

Sulle domande di iscrizione nell'albo speciale pronunzia il Consiglio superiore forense con deliberazione motivata, che verrà notificata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione entro dieci giorni.

Contro la deliberazione possono ricorrere alle sezioni unite della Corte di cassazione così l'aspirante come il procuratore generale, soltanto per eccesso di potere o violazione di legge, nel termine di giorni 30 dalla notificazione. Il ricorso del procuratore generale ha effetto sospensivo.

Titolo III.

Delle condizioni per l'iscrizione nell'albo dei procuratori.

Art. 20.

Per essere iscritti nell'albo dei procuratori è necessario:

1° possedere i requisiti stabiliti dai nn. 1, 2, 3, 4, dell'art. 12;

2° avere atteso lodevolmente e proficuamente alla pratica forense nello studio di un procuratore e frequentato le udienze civili e penali della Corte di appello e del tribunale per due anni almeno consecutivi e successivi alla laurea e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento; il servizio effettivo prestato per almeno due anni nelle funzioni indicate dal numero 5 dell'art. 12 vale come pratica forense;

3° avere superato l'esame di concorso a tenore dell'articolo seguente;

4° avere la residenza nel capoluogo del Collegio, nel cui albo si chiede l'iscrizione, salva l'autorizzazione speciale di cui all'art. 9.

Art. 21.

Il numero dei procuratori è limitato per ciascun distretto di Corte d'appello.

Nel mese di ottobre di ciascun anno i singoli Consigli dell'ordine dei procuratori, tenuto conto del numero degli iscritti e del complesso degli atti giudiziari, indicheranno, con opinamento motivato, al Ministro per la giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi a far parte del Collegio nell'anno seguente. Il Ministro per la giustizia, sentito il Consiglio superiore forense, stabilità, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi di Collegi complessivamente compresi nel distretto di ciascuna Corte di appello e la loro ripartizione nei singoli albi.

Con lo stesso provvedimento saranno stabiliti i giorni in cui dovranno aver luogo gli esami di concorso, che si svolgeranno contemporaneamente in ciascuna sede di Corte di appello.

Art. 22.

L'esame di concorso, di carattere prevalentemente pratico, sarà scritto ed orale.

Le prove scritte saranno due, l'una per il diritto civile, commerciale e amministrativo, l'altra per la procedura civile e penale. La prova orale comprenderà diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della giustizia e si comporrà di cinque membri: un consigliere di Corte di appello, che ne sarà il presidente, un professore di ruolo di materie giuridiche in una delle Università del Regno e tre procuratori, designati nel proprio seno dal Consiglio dell'ordine dei procuratori del capoluogo del distretto della Corte.

Le modalità dell'esame saranno stabilite nel regolamento.

Art. 23.

I vincitori del concorso potranno, entro due mesi dalla pubblicazione del resultato dell'esame, presentare domanda d'iscrizione nell'albo dei procuratori di uno dei Collegi compresi nel distretto della Corte d'appello, presso la quale hanno superato l'esame di concorso.

L'ordine di graduatoria determina la preferenza.

A parità di titoli sarà data la preferenza a coloro tra i concorrenti che fossero figli di avvocato o di procuratore già inscritto nell'albo del Collegio e deceduto nel biennio.

Art. 24.

La domanda per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è diretta al presidente del Consiglio dell'ordine del Collegio, dove l'aspirante ha la sua residenza, coi documenti comprovanti i requisiti voluti dalla legge.

Il Consiglio accerta se concorrano tutti i requisiti, e riconosciutili sussistenti, ove non ostino ragioni di incompatibilità, ordina l'iscrizione; in caso contrario, dichiara non ammissibile la domanda. La inammissibilità della domanda per ragione di censurabile condotta non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

La deliberazione del Consiglio deve essere presa entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Essa è motivata, ed entro dieci giorni è comunicata all'aspirante ed al procuratore generale presso la Corte di appello.

Contro la deliberazione del Consiglio dell'ordine tanto il pubblico ministero, quanto l'aspirante, possono ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di giorni venti dalla notifica. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Si applica analogamente ai procuratori la disposizione dell'art. 16 riguardante il trasferimento della iscrizione da uno ad altro albo.

TITOLO IV.

Della cancellazione dagli albi.

Art. 25.

La cancellazione dall'albo degli avvocati o dei procuratori è pronunziata dai rispettivi Consigli:

1° nei casi di incompatibilità;

2° nel caso di morosità nel pagamento della tassa annuale, dopo due interpellazioni a distanza di sessanta giorni l'una dall'altra, notificate per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

3° quando venga meno uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 12;

4° quando il procuratore non adempia all'obbligo della residenza;

5° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del Collegio presso cui è iscritto;

6° quando l'iscritto rinunzi all'iscrizione.

In ogni caso, tranne quello indicato nel n. 6, l'interessato deve essere invitato a presentare al Consiglio le sue eventuali deduzioni ed osservazioni, in un congruo termine da stabilirsi volta per volta dal Consiglio stesso, e contro il provvedimento, che dispone la cancellazione, può ricorrere al Consiglio superiore forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

L'avvocato cancellato dall'albo a termini dei numeri 1, 5 e 6 del presente articolo ha diritto di essere reiscritto, anche se si tratti dell'albo speciale di cui all'art. 17, qualora ne faccia richiesta dimostrando che sono cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione e purchè sia in possesso dei requisiti previsti ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 12.

TITOLO V.

Dei Collegi e dei Consigli.

Art. 26.

Presso ogni Corte di appello ed ogni tribunale civile e penale vi è un Collegio di avvocati e un Collegio di procuratori.

Non vi è che un solo Collegio di ciascun Ordine presso la Corte di appello ed il tribunale aventi sede nella medesima città.

Dove il numero degli avvocati o dei procuratori esercenti non arriva a trenta, essi sono iscritti nell'albo dell'altro vicino Collegio, che sarà determinato dal Consiglio superiore forense nello stesso distretto della Corte d'appello.

Per il conseguimento dei fini ad essi assegnati dalla presente legge, ai Collegi è riconosciuta la personalità giuridica. L'alta vigilanza sui Collegi è esercitata dal Ministro della giustizia.

Art. 27.

Ogni Collegio ha il proprio albo, in cui viene iscritto il il nome e cognome di coloro che lo compongono. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianità.

Art. 28.

In ciascun Collegio di avvocati e in ciascun Collegio di procuratori vi è un Consiglio dell'ordine, eletto dall'assemblea del Collegio a maggioranza assoluta di voti segreti, al principio dell'anno.

Contro il risultato delle elezioni ciascun membro del Collegio può proporre reclamo al Consiglio superiore forense, dentro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 29.

Il Consiglio dell'ordine è composto di sette membri nei Collegi nei quali il numero degli avvocati o dei procuratori iscritti non sia maggiore di cento; di undici dove sia maggiore di cento ma non maggiore di trecento; di quindici negli altri casi.

Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Il presidente ha anche la rappresentanza del Collegio e ne presiede le assemblee.

In mancanza del presidente e del vice-presidente, ne fa le veci il più anziano di ufficio ed a parità di anzianità di ufficio il più anziano di età, fra i componenti del Consiglio.

Art. 30.

Tutti gli avvocati ed i procuratori iscritti nell'albo del Collegio da più di cinque anni possono essere eletti membri dei rispettivi Consigli dell'ordine.

Non si può contemporaneamente appartenere al Consiglio dell'ordine degli avvocati ed a quello dei procuratori.

Art. 31.

I membri dei Consigli restano in carica quattro anni.

Nondimeno alla fine del primo biennio cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di undici; tre in quelli composti di sette.

Nei bienni successivi scadono gli altri per ordine di anzianità di elezione.

Quando, prima della scadenza del biennio, il numero dei consiglieri si riduca rispettivamente a otto, sei e quattro, si procede alla elezione suppletiva dei membri mancanti, la cui anzianità di elezione si attribuisce nell'ordine risultante dal numero dei voti.

I membri del Consiglio che escono possono essere rieletti.

Art. 32.

I risultati delle elezioni, di cui negli articoli precedenti, sono dal presidente del Consiglio comunicati al Consiglio superiore forense ed ai capi della Corte di appello e del tribunale.

Art. 33.

Oltre alle attribuzioni indicate nella presente legge e nelle altre leggi, i Consigli dell'ordine degli avvocati:

a) vegliano alla conservazione del decoro dell'Ordine e di ciascuno dei suoi componenti;

b) procedono in via disciplinare contro gli avvocati, che si rendano colpevoli di abusi o mancanze professionali o comunque di atti che non siano perfettamente consoni all'alta dignità ed al decoro da osservarsi sempre da tutti i componenti del Collegio;

c) vigilano all'esatto adempimento degli obblighi della difesa officiosa ed, in caso di constatata negligenza, possono proporre alla competente autorità la sostituzione del difensore officioso;

d) intervengono, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni che possono insorgere in dipendenza dell'esercizio professionale tra avvocato ed avvocato e tra avvocato e cliente, e, quando non riescano a comporle, emettono su di esse il loro parere;

e) pronunziano la decadenza dei consiglieri, che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle sedute per tre mesi consecutivi;

f) danno, su richiesta della competente autorità, il loro parere su progetti di legge o di regolamenti;

g) provvedono alla gestione finanziaria del Collegio e propongono annualmente all'approvazione del Collegio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonchè la misura della tassa annuale, con la quale gli iscritti debbono contribuire alle spese del Collegio, nonchè la misura delle tasse dovute per la iscrizione nel registro dei praticanti, per la iscrizione nell'albo, per il rilascio di certificati e copie di atti, e per i pareri sulla liquidazione degli onorari.

Quando la tassa stabilita supera le L. 100 la misura della tassa deve essere approvata con decreto del Ministro della giustizia;

h) vigilano sull'esercizio della pratica forense, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento;

i) in caso di morte o di allontanamento di un avvocato, danno, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, gli opportuni provvedimenti per la consegna degli atti e delle carte in dipendenza dell'esercizio professionale;

l) emettono i pareri sulle liquidazioni degli onorari.

Art. 34.

Ai Consigli dell'ordine dei procuratori sono analogamente applicabili le disposizioni dell'articolo precedente, fatta eccezione di quella contenuta sotto la lettera *l*).

Art. 35.

Le contestazioni, che sorgono tra avvocati e procuratori in dipendenza dell'esercizio professionale, sono di competenza del Consiglio dell'ordine degli avvocati, che ne procura la conciliazione e, in mancanza di conciliazione, dà il suo parere in proposito.

Art. 36.

Al principio di ogni anno i Consigli procedono alla revisione degli albi dei rispettivi Collegi. I presidenti dei Consigli comunicano gli albi così riveduti al Ministro della giustizia, al Consiglio superiore forense ed ai capi delle rispettive Corti di appello e dei rispettivi tribunali.

Gli albi stampati a cura dei Consigli, vengono affissi nelle sale di udienza delle Corti, dei tribunali e delle preture.

Ogni avvocato e ogni procuratore iscritto in un determinato albo può ricorrere al Consiglio superiore forense, nel termine di dieci giorni dall'affissione nella sala di udienza del tribunale, contro l'iscrizione nell'albo stesso di avvocati o di procuratori colpiti da cause di incompatibilità o di indegnità. Uguale facoltà compete al procuratore generale presso la Corte di appello.

Art. 37.

I Consigli debbono riunirsi almeno una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri.

I Consigli possono delegare le funzioni relative alla liquidazione degli onorari ad una speciale Commissione di tre o cinque consiglieri.

Art. 38.

Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e quello dell'ordine dei procuratori possono essere sciolti qualora, richiamati all'osservanza della legge, persistano nel violarla.

Lo scioglimento è pronunziato con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato.

Sino alla composizione del nuovo Consiglio, che non può essere ritardata oltre quattro mesi, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario nominato con lo stesso decreto di scioglimento.

Contro il decreto di scioglimento possono i singoli componenti del Consiglio stesso ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per eccesso di potere o per violazione di legge.

Art. 39.

Le assemblee generali dei Collegi sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio dell'ordine, o dal vice presidente, o dal consigliere più anziano, o dal membro del Collegio più anziano tra i presenti.

L'assemblea ordinaria ha luogo nel primo mese dell'anno all'oggetto:

1° di procedere alla rinnovazione del Consiglio, quando occorra a norma dell'art. 31;

2° di discutere ed approvare il conto consutivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo del nuovo anno;

3° di discutere intorno agli altri oggetti messi all'ordine del giorno.

Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputano conveniente per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il Collegio.

Possono anche aver luogo su domanda sottoscritta da almeno un quarto degli iscritti e presentata al Consiglio dell'ordine con la precisa specificazione dell'oggetto, il quale deve riguardare esclusivamente un interesse diretto del Collegio.

Art. 40.

Le assemblee generali sono valide in prima convocazione, se interviene un terzo dei componenti il Collegio; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le due convocazioni possono aver luogo anche con unico avviso a distanza non minore di tre giorni l'una dall'altra.

TITOLO VI.

Del Consiglio superiore forense.

Art. 41.

Il Consiglio superiore forense è composto di trentadue membri dei quali sedici eletti, uno per ciascuno dei distretti di Corte d'appello del Regno, tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 17, in seguito a votazione dei Consigli del distretto, e sedici nominati, pure tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale, con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia.

Non si può far parte contemporaneamente del Consiglio superiore e di un Consiglio locale; in mancanza di opzione nei dieci giorni consecutivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di membro del Consiglio locale.

Art. 42.

I membri del Consiglio superiore restano in carica quattro anni.

Art. 43.

Il Consiglio superiore elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessario l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio superiore ha sede in Roma presso il Ministero della giustizia, che provvederà al personale occorrente per la sua segreteria e ad ogni altra necessità del suo funzionamento.

Art. 44.

Il Consiglio esercita le attribuzioni indicate dalla legge ed inoltre:

1° dà parere sui progetti di legge e di regolamenti, che riguardano l'esercizio della professione forense, e sulla loro interpretazione, quando ne venga richiesto dal Ministro della giustizia;

2° procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale, di cui all'art. 17;

3° pronunzia sui ricorsi proposti a norma della presente legge;

4° decide sui conflitti di competenza tra i Consigli locali;

5° approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei Collegi.

Art. 45.

Col regolamento saranno determinate le norme di procedura da osservarsi dal Consiglio superiore per la decisione sui reclami di cui al n. 3 dell'articolo precedente.

Contro le decisioni sui reclami suddetti è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, per eccesso di potere, e per violazione di legge, nel termine di giorni 30 dalla notificazione. Facendosi luogo ad annullamento con rinvio, questo si farà al medesimo Consiglio superiore, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte nel punto di diritto sul quale essa ha pronunziato.

TITOLO VII.

Della disciplina degli avvocati e dei procuratori.

Art. 46.

Salvo quanto è stabilito dagli articoli 78, 79 e 80 del Codice di procedura penale e salvo le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati e i procuratori nell'esercizio del loro ministero sono sottoposti esclusivamente al potere disciplinare dei Consigli dell'ordine.

Gli avvocati e i procuratori sono anche sottoposti al potere disciplinare dei Consigli negli altri casi previsti dalla presente legge.

Il potere disciplinare può essere esercitato tanto sul ricorso delle autorità o degli interessati, quanto di ufficio.

Art. 47.

I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto della giurisdizione disciplinare del Consiglio.

Art. 48.

La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine del Collegio presso il quale l'avvocato ed il procuratore è iscritto, quanto al Consiglio dell'ordine, nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede, ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. In questo secondo caso il Consiglio dell'ordine del Collegio, presso il quale l'avvocato o il procuratore è iscritto, è tenuto senz'altro, a dare esecuzione alla decisione emessa dall'altro Consiglio.

Se l'incolpato è membro del Consiglio di un Ordine, esso è soggetto alla giurisdizione del Consiglio stabilito nella sede della Corte di appello: se appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal Consiglio stabilito nella sede della Corte di appello più vicina.

Art. 49.

Le pene disciplinari, che secondo i casi possono pronunziarsi contro gli avvocati e i procuratori sono:

1° l'avvertimento, che consiste nel rimostrare al colpevole la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del presidente per incarico del Consiglio;

2° la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 51;

4° la radiazione dall'albo.

Art. 50.

La radiazione dall'albo è pronunziata contro l'avvocato o il procuratore, che abbia comunque compromessa la propria reputazione o la dignità dell'Ordine a cui appartiene.

Art. 51.

La condanna pronunziata con sentenza passata in giudicato per uno dei reati, di cui ai numeri 2 e seguenti dell'art. 313 del Codice di procedura penale, porta di diritto la radizione dell'avvocato o del procuratore condannato.

L'emissione del mandato di cattura per uno dei detti reati porta di diritto la sospensione dall'esercizio della professione; la emissione del mandato di comparizione per i medesimi reati può partare la sospensione, secondo le circostanze.

L'avvocato o il procuratore, che sia stato sottoposto a procedimento penale, deve poi, qualunque sia l'esito del procedimento, essere sottoposto a giudizio disciplinare per i fatti che hanno formato oggetto del procedimento stesso.

Art. 52.

Per l'istruttoria dei giudizi disciplinari i Consigli hanno facoltà di sentire testimoni, ai quali potranno applicarsi, in seguito a deliberazione del Consiglio, le disposizioni degli articoli 255 e 256 del Codice di procedura penale.

Nessuna pena disciplinare può essere pronunziata, senza che l'incolpato sia stato citato a comparire innanzi al Consiglio, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue difese.

Le altre forme del giudizio disciplinare saranno stabilite dal regolamento.

Art. 53.

La radiazione dall'albo è comunicata a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del Regno. La radiazione dall'albo degli avvocati dà luogo alla radiazione dall'albo dei procuratori e viceversa.

Art. 54.

Contro le decisioni in materia disciplinare è dato ricorso al Consiglio superiore forense nel termine di 20 giorni dalla notificazione.

Le decisioni definitive in materia disciplinare sono affisse per 30 giorni, in copia, in apposito albo, nella sede del Consiglio dell'ordine.

Art. 55.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO VIII.

Degli onorari degli avvocati e dei procuratori e del rimborso delle spese.

Art. 56.

Ciascun Consiglio dell'ordine degli avvocati fissa, ogni tre anni, le norme per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia sia giudiziale che stragiudiziale. Tali norme sono soggette all'approvazione del Consiglio superiore forense il quale potrà apportarvi le modificazioni che credesse opportune.

Il Consiglio superiore forense fissa ogni tre anni le norme per la determinazione degli onorari nei giudizi dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate nel 2° comma dell'art. 4.

Art. 57.

Le norme di cui al precedente articolo sono stabilite prendendo a base il valore della controversia e il grado dell'autorità chiamata a conoscerne o la entità dell'affare nelle materie stragiudiziali, fissando per ogni atto o serie di atti un massimo ed un minimo.

Nella liquidazione degli onorari si deve tener conto, entro i limiti anzidetti, della gravità e del numero delle questioni trattate e, per i giudizi penali, anche della loro durata.

Per determinare il valore della controversia si ha riguardo soltanto a ciò, che ha formato oggetto di vera contestazione e nelle cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria, si ha riguardo all'importanza e alla natura della contestazione.

Nei casi di eccezionale importanza, quando il pregio intrinseco della opera difensiva lo giustifichi, si potrà eccedere il limite massimo degli onorari.

Nei confronti col cliente, all'avvocato può essere attribuito un onorario maggiore di quello da porsi a carico della parte condannata nelle spese, tenuto conto del pregio e del risultato dell'opera prestata. Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.

Art. 58.

Quando più avvocati prestano simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto ai propri onorari, salva quella riduzione che fosse reputata giusta, atteso il concorso degli altri avvocati.

La stessa norma si applica quando nei giudizi penali, oltre ai difensori di cui all'art. 73 del Codice di procedura penale, altri avvocati abbiano partecipato alla redazione di atti e memorie difensive. In ogni caso peraltro, a carico della parte condannata nelle spese non si può liquidare che l'onorario spettante ad un solo avvocato, salvo il caso della condanna al risarcimento dei danni derivanti dal reato.

Art. 59.

Ai procuratori che dinanzi alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato, sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.

Art. 60.

La sentenza di condanna nelle spese ne contiene la tassazione quando questa sia richiesta da tutte le parti comparse. Negli altri casi la tassazione deve essere fatta dal giudice delegato, il quale riguardo agli onorari di avvocato, dovrà prima di emettere il relativo provvedimento, sentire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Art. 61.

Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalla tariffa con le relative norme unite al decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, modificato con R. decreto-legge 22 novembre 1921, n. 1887.

Detta tariffa e relative norme potranno essere rivedute ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore forense.

Art. 62.

Nei giudizi arbitrali, qualora non siasi provveduto alla tassazione delle spese con la sentenza, provvede, su ricorso, previo parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati, per quanto riflette gli onorari di avvocato, il presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione la sentenza fu pronunziata.

Art. 63.

Gli avvocati ed i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza del pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o del rimborso delle spese da essi anticipate.

Su reclamo dell'interessato, il Consiglio dell'ordine ordina all'avvocato od al procuratore di depositare gli atti e le carte nella propria sede entro il termine e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

Ove riesca la conciliazione, se ne stende verbale, che ha valore di sentenza passata in giudicato a tutti gli effetti. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale locale che, a richiesta, ne rilascia copia in forma esecutiva.

Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture, se non dopo che il Consiglio abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.

Prima della restituzione degli atti, il Consiglio può ordinare che ne sia rilasciata copia all'avvocato o procuratore che ne faccia richiesta.

Nei casi di urgenza, il presidente può dare tutti i provvedimenti, che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o procuratore e del cliente.

Art. 64.

Nei tre anni dalla morte dell'avvocato o procuratore, i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese ed il pagamento degli onorari.

Art. 65.

Quando un giudizio è definito per transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente tenute al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese, di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio, fossero tuttora creditori.

TITOLO IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 66.

Le iscrizioni negli albi degli avvocati e dei procuratori anteriori al giorno dell'entrata in vigore della presente legge restano ferme, purchè gli iscritti abbiano i requisiti indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 12. I Consigli procederanno entro tre mesi dal giorno suddetto ad una straordinaria revisione degli albi, osservando le forme stabilite dall'art. 36 e salvo il ricorso di cui all'articolo stesso.

Le cause di incompatibilità diverse da quelle contemplate dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, diverranno operative dopo tre anni dall'attuazione della presente legge.

L'incompatibilità prevista dall'art. 3, 2° comma, non si applica agli impiegati degli uffici della lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato e della Camera dei deputati iscritti negli albi degli avvocati e procuratori anteriormente alla attuazione della presente legge.

La limitazione contenuta nella lettera *b*) dell'ulimo comma dell'art. 3 della presente legge non è operativa a danno degli attuali iscritti negli albi.

Art. 67.

Gli avvocati e procuratori attualmente iscritti in un albo conservano la facoltà di patrocinare dinanzi al Tribunale superiore delle acque, alle sezioni unite della Corte dei conti, al Tribunale supremo militare ed alla Commissione centrale delle imposte.

Essi potranno chiedere la iscrizione nell'albo speciale, di cui all'art. 17 dopo cinque anni di esercizio.

Gli avvocati attualmente ammessi a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione saranno iscritti di ufficio nell'albo speciale di cui all'art. 17.

Art. 68.

I procuratori laureati in giurisprudenza attualmente iscritti potranno ottenere, compiuto il sessennio di esercizio professionale, l'iscrizione nell'albo degli avvocati senza esame. I medesimi procuratori conservano la facoltà di patrocinare in materia penale dinanzi ai tribunali e alle Corti di appello e di assise del Regno.

Sono conservati i diritti riconosciuti in via transitoria dall'art. 27, comma 4°, del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, ai procuratori inscritti negli albi delle città sedi di soppresse Corti o sezioni di Corte di appello.

Art. 69.

Gli attuali praticanti saranno soggetti alle norme della presente legge. Tuttavia, gli attuali praticanti procuratori saranno ammessi all'esame allo spirare della pratica compiuta secondo le prescrizioni della legge del 1874 e, se avranno conseguita l'idoneità, potranno essere iscritti nell'albo, senza limitazione di numero.

Art. 70.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti a favore dei praticanti, dei procuratori e degli avvocati ex combattenti.

I procuratori ex combattenti attualmente iscritti possono ottenere l'iscrizione nell'albo degli avvocati dopo tre anni di esercizio.

Art. 71.

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto è autorizzato a emanare speciali norme per l'introduzione della presente legge nelle nuove Provincie.

Art. 72.

I procuratori legali che entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge conseguiranno la laurea in giurisprudenza, saranno di diritto iscritti all'albo degli avvocati, se esercenti da oltre sei anni; e conserveranno entro il termine triennale suddetto la facoltà di rappresentanza e difesa di cui ora godono in virtù della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Art. 73.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

Numero di pubblicazione 753.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1926, n. 452.

Approvazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, che dà facoltà al Nostro Governo di riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della legge 22 giugno 1913,

n. 693, sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, con le disposizioni del decreto stesso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, di concerto coi Ministri per le finanze, per la giustizia, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 155. — COOP

Testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina.

Art. 1.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 1; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1 e 4.

Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina, mediante pagamento dell'indennità che sarà come appresso determinata:

1° cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso, e loro bardature;

2° veicoli ordinari a trazione animale, e veicoli a trazione meccanica, automobili, locomotive stradali, e loro attrezzi corrispondenti;

3° motocicli d'ogni sorta;

4° natanti d'ogni specie, a remi, a vela, a motore, di lago, di laguna o di fiume, con relativa attrezzatura.

La requisizione è ammessa per tutti i suaccennati capi, in quanto si trovino nel territorio dello Stato, appartengano a cittadini o a stranieri residenti in Italia e sieno idonei al servizio militare.

Art. 2.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 2; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1 e 4.

Non cadono sotto l'articolo precedente e le altre disposizioni della presente legge:

a) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti alle Case e Corti delle Loro Maestà il Re e la Regina, di Sua Maestà la Regina Madre e delle LL. AA. i Reali Principi;

b) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e del personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;

c) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai consoli, vice consoli e agenti consolari cittadini dello Stato che rappresentano e che goda il trattamento della nazione più favorita, giusta la designazione fattane con speciale Regio decreto;

d) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti a stranieri, che, in virtù di trattati o convenzioni internazionali, fossero esenti da requisizione;

e) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del Regio esercito in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;

f) gli automobili appartenenti ai componenti il corpo dei volontari automobilisti;

g) gli stalloni appartenenti allo Stato o approvati per servizio pubblico;

h) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

Sono esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.

Il Regio Governo è autorizzato ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, altre dispense dalla requisizione nell'interesse della produzione equina e per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi. Tali dispense sono temporanee e revocabili.

Art. 3.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 3; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Per gli effetti dell'art. 1, in ogni Comune è tenuto al corrente un registro o schedario, con rubrica, in cui siano distintamente segnati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti, a remi o a vela, da specificarsi nelle norme di attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del Comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione.

Simile registro è istituito e tenuto al corrente in ogni ufficio di Prefettura, per quanto concerne i veicoli e natanti a motore di cui pure in detto art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato a far ispezionare i registri suindicati; e ogni cittadino è in facoltà di prenderne visione.

Art. 4.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 4; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'art. 1, deve, entro giorni trenta da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare, anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denuncia scritta, nella forma e coi dati che saranno determinati, in segreteria del Comune nel territorio del quale l'animale, il veicolo o il natante sia o fosse destinato a rimanervi abitualmente.

Lo stesso obbligo, e nello stesso termine, a decorrere dall'attuazione della presente legge, incombe al proprietario del quadrupede, veicolo o natante di cui non fosse stata fatta denunzia anteriormente a detta attuazione.

Per l'osservanza delle precedenti disposizioni non è più valida la denunzia che fosse fatta trascorse ventiquattr'ore

dalla pubblicazione dell'ordine di requisizione concernente l'oggetto della denunzia medesima o dalla notificazione dell'avviso personale che prescrive la presentazione dei quadrupedi, veicoli o natanti.

Art. 5.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 5.

La requisizione può essere estesa a tutto il Regno o limitata a parte di esso, generale per ogni capo preveduto nell'art. 1 o circoscritta ad alcuni.

Essa è ordinata dal Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 6; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Trascorse ventiquattr'ore dall'ordine di requisizione, non è più ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli e natanti dichiarati idonei al servizio militare.

Tale divieto resta fermo finchè non sia revocato con analoga disposizione del Ministro per la guerra.

Art. 7.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 7; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a requisizione è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, nell'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista giusta l'art. 18.

Art. 8.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

La scelta dei quadrupedi, veicoli e natanti è fatta da una Commissione provinciale nominata dalla competente autorità militare e costituita da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale e da un esperto scelto dalla suddetta autorità militare e che, sempre che sia possibile, sarà un ufficiale del Regio esercito.

Art. 9.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

La Commissione provinciale determina l'indennità da corrispondersi per i capi da requisire in base al prezzo corrente sul mercato.

Art. 10.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 10; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1 e 4.

L'autorità militare è in facoltà di fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato può essere sottoposto a requisizione giusta le norme segnate nell'articolo seguente.

Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finchè non sia indetta la requisizione o non gli sia pervenuto avviso personale di presentazione, purchè ne informi entro le ventiquattr'ore l'autorità militare che lo precettò, oltre alla denunzia da farsi al Comune giusta l'art. 4.

Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato è in obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione potrà essere fatta risultare da prova testimoniale.

Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva facoltà dell'autorità di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.

L'autorità militare è autorizzata a sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima che sia indetta la requisizione e che sia notificato l'avviso personale di presentazione, e la sospensione ha effetto finchè non sia revocata.

Art. 11.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 11; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Quando ricorrano le circostanze prevedute nell'art. 1, l'autorità militare è autorizzata a richiedere la presentazione del capo preventivamente sottoposto a precetto.

Il proprietario è tenuto a presentare il quadrupede, veicolo o natante richiesto, nel termine, non mai inferiore alle ventiquattr'ore, fissato nell'atto di intimazione e nel luogo, giorno e ora pure in esso fissati.

Il proprietario riceve in più, sul prezzo dovuto, un premio che la Commissione determina entro i limiti stabiliti nelle norme d'attuazione della presente legge.

Cessa il diritto a tale premio ove il proprietario ottenga di sostituire il capo precettato con altro capo di sua proprietà, giusta il primo capoverso dell'art. 19.

Art. 12.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

La requisizione può anche farsi in forma di semplice noleggio sulla base della precettazione preventiva per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa sia trasformata in requisizione definitiva.

Nei casi di requisizione in forma di noleggio, all'atto del prelevamento la Commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del prezzo attuale, da farsi a norma dell'art. 9.

La parte sarà anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale. In caso di rifiuto se ne prenderà nota sul verbale stesso.

L'indennità di requisizione è ragguagliata all'interesse legale commerciale sul prezzo predetto, oltre ad una quota da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.

Tale quota sarà non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.

Nel calcolare la quota per le frazioni di anno, il mese incominciato si avrà per compiuto.

Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subìto un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, la Commissione provinciale liquiderà al proprietario una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento

verificatosi, indennità che, se del caso, potrà anche raggiungere la totalità del valore del capo stesso.

Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate quindicinali posticipate.

Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio è corrisposto, con la prima rata d'indennità, un premio entro i limiti stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge.

La restituzione del capo requisito per noleggio è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro.

Art. 13.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in requisizione definitiva, l'indennità è ragguagliata al prezzo di cui all'articolo precedente, aumentato dell'interesse legale commerciale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito e diminuito di quanto fosse stato corrisposto a titolo di noleggio.

Art. 14.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facoltà di ordinare le requisizioni previste nell'art. 1, sia in forma di acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, seguendo le norme stabilite nel presente articolo.

L'esecuzione degli ordini di requisizione è affidata alla Commissione provinciale ovvero, quando questa non sia costituita, ad una Commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dall'autorità dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.

La Commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini dà per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale, indicando nel medesimo la cosa da requisire ed il luogo ed ora della consegna.

Il prezzo o l'indennità di requisizione sono determinati dalle Commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dalla presente legge e sono comunicati coll'ordine di requisizione o con provvedimento successivo.

Il prezzo o l'indennità sono attribuiti al detentore quando esso sia anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore ed al proprietario insieme, con bono unico, intestato ad entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non sia conosciuto o sia assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perchè ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.

Della requisizione seguìta giusta il presente articolo si fa constare con certificato rimesso a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro.

Art. 15.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facoltà di requisire, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente art. 14, le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito e della Regia marina a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.

L'ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, semprechè detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorità militare, in condizioni di poter corrispondere alla richiesta fatta loro. Detto precetto deve indicare, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.

Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purchè rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.

Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta ed al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione.

L'indennità è stabilita dalla Commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, col personale addettovi, resta a disposizione dell'autorità militare per i servizi che essa crederà compiere. Si terrà sempre conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.

L'indennità è corrisposta giusta le norme del penultimo capoverso dell'art. 14.

Art. 16.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Il prezzo e la indennità di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore ad un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'art. 15, è mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente sostituibile.

Art. 17.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

La requisizione dei natanti di laguna, di fiume, e lacustri ha luogo con le modalità della presente legge, tranne per quanto si riferisce al prezzo e alle indennità spettanti ai proprietari o detentori, indennità e prezzo per i quali sono invece seguite le norme della legge sulla requisizione del naviglio mercantile.

Art. 18.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 14; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di far annualmente eseguire una rivista degli animali, veicoli e natanti

menzionati nell'art. 1, o anche di una sola parte di essi, per accertare quelli idonei al servizio militare, facendone la stima in base al prezzo corrente sul mercato al momento della visita, tenutone presente il solo valore intrinseco.

Ogni proprietario dei detti animali, veicoli o natanti è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno ed ora fissati con apposito manifesto o precetto e nello stretto ordine alfabetico di cognome e nome, con obbligo di fornire altresì tutte le indicazioni e informazioni richieste.

Art. 19.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 15; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

I quadrupedi, veicoli e natanti dichiarati idonei al servizio militare rimangono sempre a disposizione dell'autorità militare, sibbene non sieno stati requisiti.

E' però in facoltà del proprietario di offrire, in luogo del quadrupede, veicolo o natante prescelto, altro capo fra quelli di sua proprietà non requisiti, purchè idoneo al medesimo servizio.

Sull'offerta sostituzione decide la Commissione.

Art. 20.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 16; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Il Governo è autorizzato a disporre, mediante decreto Reale e sentito il Consiglio dei Ministri, che, a fine di esperimento per la mobilitazione del Regio esercito e in via affatto eccezionale, l'autorità militare di determinate Provincie faccia un prelevamento temporaneo, totale o parziale, di quadrupedi, veicoli o natanti, fra quelli indicati nell'art. 1 e che siano stati debitamente precettati.

Tale prelevamento non può compiersi che una volta sola durante un quinquennio.

Esso è fatto a titolo di noleggio, e non può oltrepassare il termine di trenta giorni.

Art. 21.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 17.

Nel decreto che determina il prelevamento di cui nell'articolo precedente è stabilito il giorno in cui dovrà cominciare, mai più prossimo di un mese alla data della sua pubblicazione; e lo è pure quello in cui dovrà finire.

Dalla data medesima nessun capo soggetto al prelevamento può essere venduto, permutato o altrimenti ceduto.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 12 e 13.

Art. 22.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorità per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da L. 100 a L. 5000.

Art. 23.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge, è punito:

1° nei casi previsti dall'art. 4 e dal secondo e terzo comma dell'art. 10, con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e sino a 200 se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

2° nei casi degli articoli 18 e 21, con l'ammenda da L. 20 a L. 1000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sarà considerato come idoneo al servizio militare, e con l'ammenda sino a L. 50 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

3° nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da lire 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato.

Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena è aumentata della metà.

Art. 24.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 19.

Il prodotto delle ammende riscosse è devoluto per un quarto ai funzionari che abbiano accertato le trasgressioni.

Art. 25.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 20.

Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'autorità giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro giorni trenta dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione medesima, e al triplo ove sia recidivo.

Art. 26.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 21.

Qualsiasi contestazione o ricorso sulla regolarità delle operazioni stabilite nelle precedenti disposizioni non può aver alcun effetto sospensivo sulle operazioni medesime.

Art. 27.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 2.

Contro la determinazione del prezzo e delle indennità di requisizione è data all'interessato la facoltà di ricorrere, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, ad una speciale « Commissione per le controversie in materia di indennità nelle requisizioni militari » avente sede nel capoluogo della Provincia, presso la Regia prefettura.

La Commissione è composta dal Prefetto o da chi ne fa le veci, che la presiede, da un giudice di tribunale, da designarsi annualmente dal presidente del tribunale del capoluogo della Provincia, e da tre ufficiali del Regio esercito di grado non inferiore a capitano, da designarsi annualmente dal comandante del corpo d'armata e scelti fra gli esperti in materia.

In mancanza di ufficiali del Regio esercito, il comandante del corpo d'armata richiede al presidente del tribunale la designazione di esperti civili in sostituzione degli ufficiali mancanti.

Avverso le decisioni della Commissione per le controversie in materia di indennità nelle requisizioni militari non è ammesso alcun gravame, salvo il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere alle sezioni unite della Cassazione a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.

Art. 28.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 3.

Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina, nelle circostanze e per i casi specificati nell'art. 1, provvede l'autorità militare, tranne i casi in cui l'autorità militare marittima eserciti le facoltà di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

Il numero e la specie dei capi da assegnare alla Regia marina sono determinati con accordi fra il Ministero della guerra e quello della marina.

Art. 29.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 22; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 5.

Sono abrogate la legge 30 giugno 1889, n. 6168 (terza serie) e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Regio decreto le norme occorrenti per l'attuazione della legge medesima.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 754.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1926, n. 447.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio dei rimorchiatori « 66 » e « 74 » e della cisterna « Anapo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, n. 1800;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il rimorchiatore « N. 66 » e la cisterna « Anapo » sono radiati dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Art. 2.

Il rimorchiatore « N. 74 » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato con la data del 1° aprile 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 150. — COOP

Numero di pubblicazione 755.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 448.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere interessanti la Regia marina in territorio del comune di Santa Teresa Gallura, in provincia di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modifiche a quella sopra richiamata;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere interessanti la Regia marina nel territorio del comune di Santa Teresa Gallura, in provincia di Sassari.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e relativi diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che saranno designati con decreto del Ministro predetto, sarà provveduto a norma della citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 151. — COOP

Numero di pubblicazione 756.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 449.

Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica della zona circumurbana di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;
Considerata la necessità di provvedere alla sistemazione del canale circondariale della città di Ferrara, il quale nelle zone più depresse forma, a ridosso dell'abitato, ristagni pericolosi alla pubblica igiene;
Considerato che tale sistemazione, mentre è prevalentemente intesa a fini igienici, avvantaggia la città dal punto di vista edilizio e della più intensiva utilizzazione agraria della zona suburbana;

Che perciò sussistono gli estremi per la classifica delle opere occorrenti in prima categoria a termini del secondo comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Ritenuto che sulla necessità di tale classifica si sono favorevolmente pronunciati il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica della zona circumurbana di Ferrara.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 152. — COOP

Numero di pubblicazione 757.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 450.

Anticipi alla Cassa depositi e prestiti per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali e determinazione dell'interesse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali;

Visto l'art. 32, comma 2° e 5°, del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, che ha dato facoltà di determinare, mediante decreto Reale, gli Enti che possano fare anticipi all'Istituto suddetto attraverso la Cassa depositi e prestiti, nonchè la misura massima dei relativi interessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorizzazione di cui all'art. 32, comma 1°, del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, per il versamento in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, è estesa ai seguenti Istituti:

Banco di Sicilia;
Banco di Napoli;
Istituto delle opere pie di S. Paolo di Torino;
Istituto federale delle Tre Venezie di Venezia;
Istituto delle assicurazioni generali di Venezia;
Riunione adriatica di sicurtà di Trieste;
tutte le Casse di risparmio del Regno.

Art. 2.

Le somme che saranno versate in conto corrente dagli Istituti di cui all'articolo precedente e da quelli di cui al 1° comma dell'art. 32 del citato R. decreto-legge 7 febbraio 1926, frutteranno un interesse non superiore al 6 per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1926.
Atti del Governo, registro, 246, *foglio* 153. — COOP

Numero di pubblicazione 758.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 451.

Estensione al comune di Bolzano dell'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, numero 1944, che ha istituito l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, allo scopo di fornire agli impiegati dello Stato, civili e militari, alloggi nelle città capoluoghi di Provincia;

Visto l'art. 37 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, numero 193, che ha dato facoltà di estendere, eccezionalmente, mediante decreto Reale, l'attività dell'Istituto suddetto ai capoluoghi di circondario delle nuove Provincie, nei quali tale estensione sia riconosciuta indispensabile per gravi motivi di pubblico interesse;

Ritenuto che siffatti motivi ricorrono per il comune di Bolzano, per il quale si rende necessaria l'applicazione del provvedimento eccezionale, di cui al succitato art. 37;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è estesa al comune di Bolzano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1926
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 154. — COOP

REGIO DECRETO 11 marzo 1926.

Nomina della Commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e dei Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, è costituita come segue:

Per il Regio esercito:

S. E. il generale Cavallero gr. uff. Ugo, Sottosegretario di Stato per la guerra, presidente.

Zugaro prof. gr. uff. Fulvio, direttore generale servizi logistici, membro.

Marcozzi gr. uff. Carlo, generale commissario, membro.

Barbato cav. Antonio, tenente colonnello commissario, membro.

Per la Regia marina:

Carminiani comm. Giuseppe, generale commissario, membro.

Maino cav. Giuseppe, colonnello commissario, membro.

Per la Regia aeronautica:

Brocchieri cav. uff. Ettore, colonnello commissario, membro.

Marrama cav. uff. Tullio, tenente colonnello commissario, membro.

Per la Regia guardia di finanza:

Vallesi cav. Goffredo, tenente colonnello commissario, membro.

Per le Capitanerie di porto:

Vergara comm. Carlo, colonnello di porto, membro.

Per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale:

Catanzaro comm. Fortunato, generale, membro.

Per il corpo degli agenti carcerari:

Tarsia comm. avv. Amedeo, membro.

Per il Ministero delle finanze:

Cappelli cav. dott. Arnaldo, chimico principale nei laboratori chimici delle dogane, membro.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei membri.

La Commissione ha una propria segreteria, costituita da ufficiali designati dal presidente.

Art. 2.

Le spese per il funzionamento della Commissione e della sua segreteria saranno sostenute dai bilanci dei Ministeri interessati per la quota a ciascuno spettante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Gagliano Aterno (Aquila) e di Leno (Brescia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gagliano Aterno, in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Gagliano Aterno ha rilevato il disordine degli uffici, non lievi manchevolezze nella tenuta dei registri contabili e nella gestione della tesoreria. Molti importanti lavori per la sistemazione stradale e per la costruzione dell'acquedotto, sono stati compiuti con criteri irregolari e non hanno dato risultati adeguati all'entità della spesa sostenuta.

Ma se l'azione amministrativa della rappresentanza elettiva è apparsa meritevole di censura, a rilievi di gravità ancora maggiore ha dato luogo l'atteggiamento di ostilità alle correnti politiche nazionali che essa, nettamente dominata dal sindaco, ha apertamente ostentato in ripetute circostanze, sì da determinare nell'ambiente locale una situazione estremamente tesa, che desta vive preoccupazioni per il mantenimento dell'ordine pubblico.

La necessità di prevenire ed evitare i perturbamenti che il fermento degli animi potrebbe causare e quella di porre radicalmente riparo al malgoverno degli amministratori, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gagliano Aterno, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Altemario Scopetta Pallotta è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provviso-

ria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Leno, in provincia di Brescia.

MAESTA',

Gravi contrasti manifestatisi nella compagine dell'Amministrazione comunale di Leno, a causa di divergenze sorte nella soluzione del problema della regolamentazione delle acque, hanno causato le dimissioni di nove consiglieri sui venti assegnati al Comune.

Riusciti vani i tentativi esperiti dall'autorità politica locale per comporre la crisi, la provvisoria gestione del Comune dovette essere affidata ad un Commissario prefettizio, anche allo scopo di prevenire ed evitare i perturbamenti cui minacciavano di trascendere il fermento e l'agitazione determinati nell'ambiente locale dalle cennate vicende della rappresentanza elettiva.

Ma poichè questa si è rivelata manifestamente incapace di funzionare, nè sarebbe, comunque, in grado di risolvere la grave e complessa questione delle acque, che rappresenta un vitale interesse per l'economia della popolazione tutta, si rende indispensabile (stando per scadere il termine assegnato dalla legge alla gestione del Commissario prefettizio) lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto.

A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Leno, in provincia di Brescia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. rag. Guli Ernesto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1925.

Licenziamento dall'impiego del guardafili telegrafico Mineo Giuseppe.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2, lettera *b*) del regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo, approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680;

Considerato che il guardafili telegrafico Mineo Giuseppe all'atto dell'assunzione in servizio non aveva il prescritto requisito di buona condotta come risulta da sentenza pronunciata dal Tribunale marittimo di Spezia in data 19 luglio 1918, con la quale il Mineo veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione militare perchè responsabile di diserzione in tempo di guerra;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione come da verbale n. 4 in data 29 maggio 1925;

Visto gli articoli 1, comma 3°, e 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Il guardafili telegrafico a Mineo, Mineo Giuseppe, provvisto dell'annuo stipendio di L. 5300, più il supplemento di attività di servizio di L. 300, più L. 290 di assegno di cui all'art. 190 del R. decreto 2395 dell'11 novembre 1923, più il 10 per cento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, è licenziato dall'impiego con effetto dal 7 luglio 1925, perchè all'atto della sua assunzione in servizio non possedeva il requisito di buona condotta tassativamente prescritto dall'art. 2, lettera *b*) del regolamento speciale per il personale di terza categoria e per il personale subalterno fuori ruolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1925.

Licenziamento dall'impiego del guardafili telegrafico Deidda Antonio.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2, lettera *b*) del regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo, approvato con R. decreto 12 maggio 1920, n. 689;

Considerato che il guardafili telegrafico Deidda Antonio all'atto dell'assunzione in servizio non aveva il requisito di buona condotta, come risulta da sentenza pronunciata dal Tribunale penale di Belluno in data 10 settembre 1907, con la quale il Deidda veniva condannato alla pena di mesi 5 di reclusione perchè responsabile di furto con destrezza;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione, come da verbale n. 8 in data 6 giugno 1925;

Visto gli articoli 1, comma 3°, e 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Il guardafili telegrafico a Sassari Deidda Antonio, provvisto dell'annuo stipendio di L. 5700, più il supplemento di attività di servizio di L. 300, più L. 380 di assegno di cui all'art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, più il 10 per cento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, è licenziato dall'impiego con effetto dal 1° settembre 1925, perchè all'atto della sua assunzione in servizio non possedeva il requisito di buona condotta tassativamente prescritto dall'art. 2, lettera *b*) del regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1925.

Licenziamento dall'impiego dell'operaio telefonico Perruolo Enrico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2, lettera *b*) del regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo, approvato con R. decreto n. 680 del 12 maggio 1910;

Considerato che l'operaio telefonico Perruolo Enrico, all'atto dell'assunzione in servizio non aveva il requisito di buona condotta come risulta da ordinanza del giudice istruttore di Roma in data 31 marzo 1913, con la quale il Perruolo ed altri venivano prosciolti dalla imputazione di furto per insufficienza d'indizi;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione, come da verbale n. 4 in data 29 maggio 1925;

Visto gli articoli 1, comma 3°, e 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

L'operaio telefonico a Roma Perruolo Enrico, provvisto dell'annuo stipendio di L. 5300, più il supplemento di attività di servizio di L. 300, più L. 490 di assegno di cui all'art. 190 del R. decreto 2395 dell'11 novembre 1923; più il 10 per cento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, è licenziato dall'impiego con effetto dal 30 giugno 1925, perchè all'atto della sua assunzione in servizio non possedeva il requisito di buona condotta tassativamente prescritto dall'art. 2, lettera *b*) del regolamento speciale per il personale di terza categoria e per il personale subalterno fuori ruolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1925.

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 17 marzo 1926, in Matarocco, provincia di Trapani, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 66

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	87 79	Belgio	101 02
Londra	120 875	Olanda	9 975
Svizzera	479 03	Pesos oro (argentino)	22 25
Spagna	350 65	Pesos carta (argent.)	9 79
Berlino	5 933	New-York	24 836
Vienna (Shilling)	3 5125	Belgrado	43 85
Praga	73 80	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 50	Russia	127 85
Dollaro canadese	24 795	Oro	479 22

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 05
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	94 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 125

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Programma degli esami d'idoneità per i medici aspiranti ad imbarcare come medici di bordo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 29 novembre 1925, n. 2288;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami di idoneità per i medici che aspirano ad essere autorizzati ad imbarcare come medici di bordo consistono:

a) in una prova orale in una delle seguenti lingue straniere: francese, o inglese, o tedesca, o spagnuola (prova d'obbligo).

Potrà altresì essere ammessa la prova nella conoscenza di altre lingue straniere che siano indicate dall'aspirante;

b) in una prova scritta di etiologia, patologia, diagnosi, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e di quelle parassitarie, e di quelle da origine alimentare, con speciale riguardo alle malattie esotiche e a quelle dei paesi caldi;

c) in due prove pratiche, riguardanti: la prima, l'accertamento diagnostico di laboratorio delle malattie infettive e di quelle parassitarie; la pratica delle disinfezioni, il controllo igienico di bevande e alimenti; la seconda, la semeiotica, diagnostica e terapia clinica;

d) in una prova orale in igiene navale e in legislazione sanitaria, con speciale riguardo alla sanità marittima.

Per tali esami si seguono i programmi particolareggiati allegati al presente decreto i quali si intendono col presente approvati.

Art. 2.

In ciascuna sessione, gli esami sono tenuti in Roma e nelle sedi dei principali porti del Regno nei giorni che verranno fissati dal Ministero dell'interno.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare, nel termine fissato dal decreto Ministeriale che indice la sessione, ed a mezzo del Prefetto della rispettiva Provincia, apposita istanza al Ministero dell'interno, redatta in carta bollata da L. 3, e corredata dai documenti prescritti, debitamente legalizzati e cioè:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia conseguito nel Regno, o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una Università del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2809.

Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi;

5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

6° certificato di iscrizione in un Ordine dei medici e chirurghi del Regno;

7° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale dal quale risulti che l'aspirante non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscono di esercitare le funzioni di medico di bordo.

Potranno presentarsi altresì titoli di studio e di servizio e pubblicazioni scientifiche.

Saranno tenuti in speciale considerazione i documenti attestanti i servizi prestati presso ospedali d'isolamento per malattie infettive o presso reparti medici, chirurgici e ostetrici (clinici ed ospedalieri); e quelli da cui risulti avere il candidato particolare conoscenza della pratica delle vaccinazioni; nonchè i certificati di frequenza a speciali corsi universitari per la preparazione agli esami di medico di bordo.

Nella domanda, infine, il candidato dovrà indicare su quale delle lingue estere d'obbligo intenda essere esaminato, nonchè la sede presso la quale preferisce sostenere gli esami.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno decide sulla ammissione degli aspiranti.

Agli ammessi all'esame ne sarà data notizia almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove.

Nella partecipazione saranno indicati la sede presso la quale l'aspirante è stato ammesso a sostenere gli esami, nonchè il locale degli esami e l'ora nella quale questi avranno principio.

Art. 5.

Il giudizio delle prove di esame è dato da Commissioni nominate dal Ministero dell'interno, una per ciascuna sede di esame.

Ciascuna Commissione è presieduta da un funzionario medico dell'Amministrazione della sanità pubblica, di grado superiore, ed è composta da un rappresentante del Commissariato generale dell'emigrazione, da uno del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) da quattro docenti universitari rispettivamente di igiene, di clinica medica, di clinica chirurgica, di clinica ostetrica e di un insegnante di lingue estere.

Assiste, con le funzioni di segretario e senza voto, un funzionario dell'Amministrazione dell'interno del gruppo A di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno prepara il tema per la prova scritta: del tema, appena stabilito, vengono redatte tante copie quante sono le sedi di esame: l'originale e ciascuna copia vengono chiuse in altrettanti pieghi suggellati e firmati, esteriormente, sui lembi di chiusura dal direttore generale della Sanità pubblica e dall'ispettore generale medico capo.

In ciascuna sede di esame il piego è conservato dal presidente della Commissione esaminatrice di cui all'art. 5. L'originale è conservato presso il Ministero dell'interno.

Nel giorno e all'ora stabiliti per la prova, e che devono essere gli stessi per tutte le sedi, il presidente della Commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale degli aspiranti, e previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra di loro. Indi, fatta constatare la integrità della chiusura del piego, contenente il tema, ne procede alla apertura e dà lettura del tema.

Art. 7.

Durante la prova scritta per la cui durata sono assegnate sette ore, sono da osservare le norme del presente e dei seguenti articoli.

Non è permesso agli aspiranti di comunicare comunque fra di loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione; essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere, e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messi a loro disposizione dalla Commissione.

L'aspirante che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova devono trovarsi constantemente presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari.

Art. 8.

Compiuto il lavoro, ciascun aspirante, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio con il proprio cognome, nome e paternità: dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono, sulla busta stessa, la propria firma con la indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine della giornata, tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste contenenti i nomi degli aspiranti sono aperte alla presenza della Commissione, dopo che tutti gli scritti degli aspiranti stessi siano stati esaminati e giudicati.

Art. 9.

Per le prove pratiche, ciascuna Commissione stabilisce l'istituto in cui ognuna di esse dovrà svolgersi.

Per ciascun aspirante la Commissione esaminatrice formula il tema da svolgere, fissa il tempo massimo consentito per lo svolgimento e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione dei candidati.

Alle prove pratiche debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione, delegati a riferire, sulla capacità ed abilità di ciascun candidato, alla Commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto, il suo voto.

Art. 10.

Le prove orali di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 1 dovranno durare ciascuna non meno di 20 minuti e non più di un'ora.

Art. 11.

L'esaminatore della lingua estera della prova d'obbligo che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti: per riportare l'approvazione in tale prova di obbligo, l'aspirante deve conseguire almeno punti 35 su 50.

In caso di insufficienza, l'aspirante non è ammesso allo svolgimento delle altre prove di esame pratiche, scritta e orali.

Nel caso in cui il candidato abbia dichiarato di sostenere la prova anche di altre lingue estere, la Commissione, conformemente a proposta dell'esaminatore, aggiungerà un numero di punti non superiore a 5 per ciascuna lingua, di cui, oltre a quella d'obbligo, l'aspirante abbia dimostrato di avere piena conoscenza, senza peraltro che tali punti possano valere a compensare la eventuale insufficienza nella prova d'obbligo.

Art. 12.

Ogni commissario dispone di 10 punti per le prove scritte, di 10 punti per il giudizio dei titoli, di 10 punti per ciascuna delle due prove pratiche e di 10 punti per la prova orale di cui alla lettera *d*) dell'art. 1.

Art. 13.

Sono dichiarati idonei gli aspiranti, che, dopo aver riportato non meno di 35 punti su 50 nella prova d'obbligo in lingua estera, abbiano conseguito 7 decimi dei punti nel complesso delle prove pratiche, scritta e orale ed abbiano raggiunto i 6 decimi in ciascuna di esse.

Art. 14.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari o dal segretario.

Tali verbali dovranno corredare la relazione riassuntiva che la Commissione presenterà al Ministero dell'interno a conclusione dell'opera sua.

PROGRAMMI PARTICOLAREGGIATI.

Prove pratiche.

A) Prima prova pratica:

1° Modi di accertamento diagnostico delle più importanti malattie infettive e di quelle parassitarie; pratica della disinfezione:

a) descrizione ed uso del microscopio;

b) allestimento ed esame dei preparati microscopici per la diagnosi del colera asiatico, della peste, della difterite, della polmonite crupale, del carbonchio ematico, della tubercolosi, della malaria, della dissenteria amebica, della leishmaniosi, delle spirillosi, della gonorrea, della meningite cerebro-spinale epidemica;

c) riconoscimento macro e microscopico dei seguenti parassiti animali dell'uomo e delle loro uova: anchilostoma, bilharzia, filaria, tenia;

d) prelevamento e conservazione di materiale patologico da sottoporre a indagini microscopiche o microbiologiche (sangue, vomito, feci, urine, secreto nasale, sputo, pus, tessuti);

e) siero-diagnosi della febbre tifoidea, del tifo esantematico, del colera, della peste;

f) conservazione dei sieri e vaccini;

g) descrizione e prova pratica di funzionamento di apparecchi per disinfezione a vapore fluente ed a vapore sotto pressione e con disinfettanti chimici.

2° Controllo igienico delle bevande e degli alimenti:

a) acqua potabile; criteri per il giudizio di potabilità; prelevamento e conservazione di campioni da sottoporre a esame chimico e batteriologico;

b) esame dei cereali e delle farine: criteri per il giudizio di genuinità e commestibilità; esame del mais; panificazione;

c) esame del latte: criteri per il giudizio igienico sul latte fresco e su quello in polvere o comunque conservato;

d) esame del vino: ricerca dell'alcool e delle più importanti alterazioni;

e) esame delle carni da macello: visita dell'animale vivo, ispezione delle carni; lesioni anatomo-patologiche e parassitarie; carni congelate;

f) esame delle conserve alimentari: caratteri fisici ed organolettici: indici di alterazione;

g) esame delle stoviglie nei riguardi del piombo.

B) Seconda prova pratica:

Prova al letto dell'infermo: rilevamento dei sintomi; esame chimico e microscopico delle urine; diagnosi e terapia. Formano oggetto di esame: le malattie mediche e chirurgiche, con speciale riguardo alle malattie infettive e a quelle parassitarie, all'assistenza ostetrica: i soccorsi di urgenza compresa la chirurgia di urgenza; le più comuni malattie dei bambini.

Prova scritta.

Prova scritta sulla etiologia, patologia, diagnosi, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, parassitarie e di origine alimentare;

a) concetto e meccanismo dell'infezione; fonti dell'infezione e modi di diffusione, con particolare riguardo all'ambiente « nave »;

b) predisposizione individuale, immunità;

c) disposizione di luogo e di tempo, con speciale riguardo alla propagazione delle malattie infettive e parassitarie nell'ambiente « nave »;

d) profilassi generale delle malattie infettive e parassitarie, con speciale riguardo alla loro diffusione a bordo e alla importazione e propagazione a mezzo della nave;

e) generalità sulla disinfezione; disinfettanti chimici e fisici; disinfezioni a bordo delle navi, apparecchi e mezzi relativi;

f) etiologia, patologia, diagnosi, epidemiologia e profilassi delle seguenti malattie infettive, parassitarie e da origine alimentare;

Malattie infettive:

Morbillo, Scarlattina, Vaiuolo, Vaiuoloide, Alastrim, Varicella, Poliomielite anteriore acuta, Parotite epidemica, Tifo esantematico, Dengue.

Influenza, Encefalite letargica, Meningite cerebro-spinale epidemica, Polmonite, Difterite, Tubercolosi, Lebbra, Febbre del Mediterraneo, Febbre tifoidea, Paratifi, Dissenteria batterica epidemica, Colera asiatico, Peste bubbonica.

Febbre puerperale, Erisipela, Tetano, Carbonchio ematico.

Malaria, Dissenteria amebica, Febbre gialla.

Febbri ricorrenti, Kala-Azar e anemia splenica infantile, Spirochetosi ittero-emorragica, Sodoku e altre Spirochetosi umane.

Sifilide, Blenorragia, Ulcera molle.

Tracoma e altre congiuntiviti contagiose.

Tigna favosa, Tigna embricata, Bottone d'Oriente, Framboesia, Boubas, Verruca peruviana, Ulcera tropicale.

Malattie dovute a vermi o artropodi parassiti:

Anchilostomiasi, Trichinosi, Filariosi, Bilharziosi, Scabbia, Dermatosi da pediculi, da pediculoides ventricolus, da Pulex penetrans.

Malattie di origine alimentare:

Pellagra, Beri-beri, Scorbuto e scorbuto infantile, Botulismo;

g) profilassi speciale delle malattie veneree a bordo della nave e nella gente di mare in genere;

h) Naupatia, disturbi e malattie dei palombari, loro profilassi e cura.

Prove orali.

A) Prova orale in igiene navale e legislazione sanitaria:

1° Igiene navale:

a) proprietà statiche del mare e dell'atmosfera marina; movimento del mare e dell'aria in rapporto alla nave;

b) criteri classificatori dei climi e delle zone climatiche; caratteri meteorologici ed influenza sull'organismo umano e sulla distribuzione geografica dei morbi;

c) principali tipi di navi mercantili; conformazione, struttura e distribuzione interna in generale;

d) materiali di costruzione, di rivestimento e di protezione; influenza della natura del carico sulla salubrità della nave;

e) impianti di bordo relativi ai servizi di assistenza sanitaria e profilassi: infermerie, ambulatori, farmacia, apparecchi e mezzi per la disinfezione, la derattizzazione e la distruzione di insetti;

f) sistemazione e ripartizione degli alloggi per passeggieri, emigranti ed equipaggio, secondo i vari tipi di navi mercantili;

g) illuminazione, igrometria e termometria degli ambienti sulla nave;

h) fonti d'inquinamento dell'aria confinata nella nave; sistemi ed assetto della ventilazione nei vari ambienti;

i) allontanamento dei materiali di rifiuto; fognatura di bordo, latrine, pulizia e disinfezione;

k) impianti igienico-sanitari speciali, lavatoi, doccie e bagni, refettori;

l) riconoscimento dei decessi a bordo; seppellimento dei cadaveri in mare; conservazione delle salme a bordo;

m) generalità sulla alimentazione a bordo, condizioni intrinseche ed estrinseche dell'organismo, regolanti la razione alimentare;

n) provvista e conservazione degli alimenti di origine animale e vegetale; preparazione delle vivande, panificazione. Assetto igienico delle cucine. Requisiti igienici delle stoviglie. Vigilanza sanitaria sul personale addetto alla preparazione e distribuzione delle vivande; distribuzione ed orario dei pasti;

o) provvista, conservazione, depurazione e distribuzione dell'acqua a bordo;

p) vigilanza igienico-sanitaria sull'equipaggio in genere, e in ispecie su quello addetto al servizio dei passeggieri di classe e degli emigranti.

2° Legislazione sanitaria:

a) organizzazione sanitaria del Regno;

b) testo unico delle leggi sanitarie e relativo regolamento per quanto riguarda la sanità marittima e la profilassi delle malattie infettive;

c) regolamento 29 settembre 1895, n. 636, sulla sanità marittima e modificazioni apportatevi con i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 29 novembre 1925, n. 2288;

d) regolamento 20 maggio 1897, n. 178, contenente le condizioni relative alle navi addette al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione, e modificazioni apportatevi con i Regi decreti 19 ottobre 1898, n. 454 e 24 maggio 1924, n. 913;

e) R. decreto 14 dicembre 1898, n. 486, circa la dotazione di linfa vaccinica per i piroscafi;

f) disposizioni sanitarie contenute nel Codice per la marina mercantile;

g) legge e regolamento sulla emigrazione; decreto del Ministero degli affari esteri, 13 luglio 1904;

h) legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulla sanità marittima;

i) ordinanze di sanità marittima: n. 10, del 1° settembre 1906 modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911; n. 1 del 30 marzo 1916, e n. 3 del 15 maggio 1919; n. 2 del 15 marzo 1924;

l) Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912. Consiglio sanitario marittimo e quarantenario di Alessandria d'Egitto;

m) documenti sanitari di bordo. Patente di sanità, giornale sanitario di bordo, relazione e statistica sanitaria.

B) Prova nelle lingue straniere.

L'aspirante dovrà dar prova di sapere leggere correntemente e di sapere intendere e farsi intendere in una almeno delle lingue francese, inglese, tedesca, spagnuola (prova d'obbligo), nonchè nelle altre lingue estere, oltre a quelle d'obbligo, in cui abbia richiesto d'essere esaminato.

Roma, addì 1° marzo 1926.

Il Ministro: FEDERZONI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.